

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 13/04/2026

FATTO

La ricorrente, titolare di un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio - stipulato in data 7 giugno 2018 ed estinto anticipatamente in base al rendiconto rilasciato dalla convenuta con chiusura contabile al 31 agosto 2022 - lamenta il diniego al rimborso dei costi del finanziamento corrisposti in unica soluzione in fase di somministrazione del capitale e non maturati. Insoddisfatta dell'esito del reclamo, con ricorso all'Arbitro l'istante chiede di accertare e dichiarare il proprio diritto alla restituzione degli oneri commissionali trattenuti all'erogazione divenuti privi di giustificazione causale, da calcolarsi in proporzione lineare al periodo di ammortamento non usufruito, quantificati in complessivi € 782,80, oltre interessi legali. La ricorrente invoca, altresì, la retrocessione delle rate versate in data successiva all'estinzione e la refusione delle spese di assistenza professionale.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario si oppone alle istanze della ricorrente deducendo: la natura up-front delle commissioni di istruttoria e delle provvigioni riconosciute all'intermediario del credito per l'attività svolta nella fase precontrattuale, puntualmente illustrata anche nell'allegato al modello SECCI; che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del Decreto Sostegni-bis (Legge n. 106/2021), limitatamente alle "norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia", fatta salva la cogenza dell'art. 6-bis, comma 3°, lett. b), del DPR n. 180/1950, che è disposizione speciale atta a regolare i finanziamenti contro cessione del quinto; che in tale contesto, le menzionate disposizioni di trasparenza escluderebbero i costi up front dal novero delle componenti rilevanti ai fini della riduzione del costo totale del credito; che l'inapplicabilità, al caso di specie, dei principi della sentenza della Corte

di Giustizia dell'Unione europea (C-383/18, *Lexitor*) troverebbe conferma nel recente orientamento espresso dalla CGUE con la pronuncia resa in data 9 febbraio 2023, nella causa C-555/21 (nella parte in cui ha negato la rimborsabilità dei costi connessi ad attività già integralmente esaurite al momento della sottoscrizione del contratto), oltre che nella legge n. 103/2023, ove si esclude la rimborsabilità dei costi "sostenuti per la conclusione" del contratto e, contestualmente, prevede l'adozione del criterio del costo ammortizzato per la quantificazione degli altri oneri se non diversamente pattuito; di aver riconosciuto in favore della cliente, in sede di conteggio estintivo, una riduzione del costo totale del credito a titolo di interessi sulle rate future; di non avere addebitato costi assicurativi a carico della cliente secondo le condizioni generali di contratto; di avere provveduto al rimborso delle rate concernenti le mensilità di agosto e settembre 2022 a mezzo bonifico bancario disposto in data 26/10/2022; la non rimborsabilità delle spese di assistenza tecnica nel procedimento dell'ABF. Conclude, dunque, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La ricorrente invoca la tutela dell'Arbitro affinché disponga a carico dell'intermediario convenuto la restituzione, pro quota, ex art. 125-sexies, Tub, dei costi applicati al finanziamento assistito da cessione del quinto dello stipendio anticipatamente estinto rispetto alla scadenza pattuita.

Posto che il contratto risulta stipulato prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25 luglio 2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB, il Collegio rammenta il proprio indirizzo in materia, a mente del quale: in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. ABF, Coll. Coord. N. 6167/2014).

Rispetto a tale consolidato orientamento, in data 11 settembre 2019 è intervenuta la decisione della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18, *Lexitor*) che ha fornito l'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori - che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio - all'uopo precisando che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore". In questo contesto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'ABF il quale ha osservato come la direttiva fosse immediatamente applicabile nell'ordinamento interno dal momento che: "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art.125-sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par. 1 della stessa Direttiva". Pertanto, con riguardo ai ricorsi non ancora decisi, l'ABF ha ribadito il principio per cui l'eventuale previsione negoziale di non ripetibilità di commissioni e oneri debba considerarsi *contra legem* ed ha sancito la rimborsabilità anche degli oneri up front, che in assenza di una specifica e ragionevole previsione contrattuale va effettuata secondo un criterio analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, i quali costituiscono la principale voce del costo totale del credito dalle stesse espressamente disciplinata (ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019). In linea con tali canoni ermeneutici è stato, altresì, sottolineato

che la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Operate queste premesse, in aderenza ai canoni testé richiamati, con riferimento ai contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l’orientamento condiviso dei Collegi territoriali successivamente alla pronuncia n. 263/2022 della Corte Costituzionale è conforme nel ritenere applicabile l’art. 125-sexies, TUB, nella originaria formulazione, come innanzi interpretato alla luce della predetta sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C 383/18 (c.d. “sentenza Lexitor”). Il delineato contesto giuridico in cui la vertenza si inserisce trova conferma nell’art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che in sede di erogazione del prestito oggetto di vertenza, l’intermediario ha posto a carico della cliente le seguenti voci di costo rilevanti ai fini della decisione: € 400,00 a titolo di commissioni di istruttoria; € 923,04 a titolo di provvigioni all’intermediario del credito.

Ciò posto, con riferimento alle suddette componenti di spesa, dal tenore delle clausole determinative inserite nel contratto scrutinato, si evince la natura up front delle commissioni di istruttoria e delle provvigioni spettanti all’intermediario del credito intervenuto nell’operazione creditizia, giacché corrisposte a fronte di prestazioni erogate sino alla stipula del finanziamento (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. nn. 2870/2025; 1693/2024, 3468/2023). Pertanto, alla luce dei richiamati principi normativi ed ermeneutici, il diritto della cliente alla riduzione dei costi up front praticati in ragione della minore durata del finanziamento non è revocabile in dubbio. A tale ultimo riguardo - disattendendo l’argomentazione di contrario avviso sostenuta dalla convenuta - alcuna rilevanza può essere attribuita (ai fini del riconoscimento del diritto della cliente alla riduzione dei costi soggetti a maturazione istantanea) alla sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, posto che le statuizioni della sentenza Lexitor non sono state contraddette dalla più recente pronuncia della CGUE (9 febbraio 2023, C-555/21. cit.), avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato (cfr. par. 28 e 32-36)” (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 5157/2023; Corte di Appello Torino, Sez. I, sent. 23.06.2023, causa n. 930/2021 R.G.).

Rilevato quanto sopra, in considerazione della prematura estinzione del prestito avvenuta in corrispondenza della 49^{ma} rata su 120 previste in origine, alla ricorrente spetta il rimborso della complessiva somma di € 501,00 – così quantificata in ragione del criterio suppletivo della c.d. curva degli interessi, mancando una valida previsione pattizia sul punto (v. ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019, cit.) – in esito al conteggio esposto con dettaglio di voci nella tabella sottostante:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	49
rate residue		71

TAN	▶	5.717%
-----	---	--------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59.17%
- in proporzione alla quota interessi	37.83%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
	▼					
	Comm. di istruttoria (up front)	€ 400.00	€ 236.67	€ 151.33		€ 151.33
	Provv. interm. credito (up front)	€ 923.04	€ 546.13	€ 349.20		€ 349.20
	rimborsi senza imputazione					€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 501
interessi legali	1

Sulla somma, come sopra determinata, vanno riconosciuti gli interessi legali maturati dalla data del reclamo sino al soddisfo.

L'istanza concernente il ristoro delle rate "eventualmente" versate in eccedenza, avanzata solo in sede di repliche, si palesa, oltre che inammissibile, infondata nel merito, avendo l'intermediario documentato il rimborso della complessiva somma di € 338,00 a mezzo bonifico in data 26/10/2022.

Non può trovare accoglimento la domanda di refusione delle spese di assistenza professionale, quale voce di danno emergente reclamata dalla ricorrente, potenzialmente risarcibile secondo le regole di diritto comune ove consti un comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall'intermediario resistente nella gestione della controversia, che abbia reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista; in tale prospettiva, può assumere rilievo il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia. Nel caso in esame, tuttavia, non constano evidenze documentali da cui possa evincersi la rilevanza della presenza del professionista nella gestione del procedimento privo di elementi di complessità, vertente su questioni connotate da una spiccata serialità (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 4580/2025, cit.).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 501,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE